



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SANTARONI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ERAMO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE AMICIS	TAMARA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7948/2017  
spedito il 09/05/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03920060005912003 IRPEF-ADD.REG
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03920060005912003 ) IRPEF-ALTRO 21
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0392008000156 I.C.I. 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03920080002932004 RPEF-ADD.REG.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0392008000029 RPEF-ALTRO 200-
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0392010000036 IRPEF-ADD.REG
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0392010000036 IRPEF-ADD.COM
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0392010000036 IRPEF-ALTRO 21
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0392016900234 IRPEF-ALTRO 2003

contro:  
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

ROMA RM

difeso da:

VIA BENEDETTO MARCELLO 48 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 7948/2017

UDIENZA DEL

25/03/2019 ore 10:30

N°

6661/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

14/05/2019

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

RGR 7948/17

### FATTO E DIRITTO

pe ricorre ritualmente il 9/5/2107 c/ Agenzia della Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 039201690023 notificata il 2/12/2016 contenente una pretesa di € 12.707,65 e conseguente a quattro cartelle che il ricorrente asserisce mai notificate e, comunque, immotivate anche quanto al calcolo degli interessi.

Eccepisce:

- nullità della pretesa per omessa notifica;
- omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- carenza di motivazione;
- prescrizione dei crediti per superamento del termine quinquennale.

Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si costituisce Agenzia della Riscossione il 27/12/2017 contestando quanto dedotto e producendo fotocopia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state a suo tempo notificate le cartelle sottostanti all'intimazione impugnata.

Ritenute insussistenti anche le eccezioni formali sollevate dal ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

### MOTIVAZIONE

Il ricorso va accolto.

E' in primo luogo da osservare che la lagnanza di parte ricorrente in ordine alla omessa indicazione del responsabile del procedimento relativo all'intimazione impugnata non ha fondamento, risultando la sottoscrizione apposta in forma digitale ed ammessa ormai da consolidata giurisprudenza anche di legittimità.

Non ha fondamento neppure la lamentata carenza di motivazione, risultando chiaramente esposti gli elementi posti alla base della pretesa, come risulta dai prospetti allegati all'intimazione medesima ed alle singole imposte risultanti inevase.

Le ragioni del ricorrente risultano invece degne di accoglimento quanto ai tempi di notifica dell'atto rispetto a quelli delle cartelle ad esso sottostanti, indicate per brevità solo con il numero finale:

549 IRPEF 2006 notifica del 26/5/2010

155 ICI 2005 " " " 7/5/2008

064 IRPEF 2003 " " " 4/7/2007

517 IRPEF 2004 " " " 27/2/2008.

Se dunque le cartelle risultano notificate entro i rispettivi termini, quinquennale o decennale a seconda della tipologia di imposta, l'intimazione ad esse conseguente, portata a conoscenza del contribuente il 2/12/2016, risulta notificata tardivamente.

La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 ha infatti definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi- tra i quali non rientra la fattispecie in esame- in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Pertanto i crediti di cui all'impugnata intimazione pertanto, essendo stata questa notificata oltre il termine di cinque anni da quello delle cartelle cui si riferisce, sono prescritti e l'atto opposto annullato.

La particolare natura della lite induce alla compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.  
Così deciso in Roma il 25/3/2019.

L'Estensore



Il Presidente

